

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA – DEL LAVORO – REVISIONE CONTABILE

Associazione professionale

16121 Genova, Piazza della Vittoria 7/14 TEL 010592750 010591418 FAX 010561437

e-mail: reception@studiopicco.com

codice fiscale e partita iva 01177950993

Genova, 22 ottobre 2014

Alla rispettabile clientela

Suoi indirizzi

CIRCOLARE N 11/2014

Oggetto: sospensione imposte e contributi eventi alluvionali ottobre 2014.

E' stato pubblicato oggi il decreto del Ministro delle Finanze relativo alla già annunciata sospensione del versamento dei tributi per i soggetti domiciliati o aventi sede operativa nelle zone colpite da eventi atmosferici del 10-14 ottobre 2014.

Diversamente da quanto riportato dai comunicati stampa, non risultano compresi nella sospensione né il versamento dei contributi INPS, né il versamento delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (ad esempio sui redditi di lavoro dipendente, autonomo, sulle provvigioni).

Il testo del decreto contraddice quindi i comunicati stampa già emanati dallo stesso ministero (IL Secolo XIX parla di *beffa delle tasse sospese*).

Dal punto di vista operativo, salvo future modifiche o correzioni, resta il fatto che chi non ha versato né contributi né ritenute è in ritardo, e dovrà provvedere al versamento dei contributi INPS e delle ritenute non versate, quest'ultime maggiorate delle sanzioni ridotte ed interessi per ravvedimento.


Si ricorda che la sanzione per ravvedimento è del 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza (16 ottobre 2014), decorsi i quali la sanzione è del 3%.

Allo stato attuale non si possono escludere ulteriori correzioni, ma il dato di fatto è quello che si evince dall'allegato decreto.

Lo scrivente studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, ausilio ed approfondimento.

Per la clientela che si avvale del servizio della SECAL S.r.l per il pagamento di contributi e ritenute si invita a voler prendere contatto per il calcolo e l'effettuazione del ravvedimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO


Allegato testo Decreto Ministero delle Finanze del 20 ottobre 2014.



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Viste le determinazioni del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2014 concernenti gli eccezionali eventi meteorologici del 10 – 14 ottobre 2014 nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia;

Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi metereologici, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 104/USCM/U del 17 ottobre 2014;

Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento a tutti i Comuni individuati nel predetto elenco



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Direzione Legislazione Tributaria e Contabile
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



22 OTT. 2014

Decreta

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato A al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.


3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 OTT. 2014.


IL MINISTRO



22 OTT. 2014

44
9

